



Città di Lecce

Ufficio Ambiente



REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA CITTA' DI LECCE

*Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 04.04.03
Emendato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 13.02.08*

L'Assessore

Eugenio Pisanò

Il Sindaco

On. Adriana Poli Bortone

Redatto dal Settore Ambiente del Comune di Lecce

Dirigente: Arch. Fernando Bonocuore

Funzionario: Geom. Aldo Cannillo

Avv. Cinzia Corrado

Arch. Riccardo Taurino

Biol. Antonio De Rinaldis

Ufficio Ambiente – viale Rossini 111

PREMESSA

Questo lavoro è stato fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale, ed in particolare dall'Assessore all'Ambiente Eugenio Pisanò e dal Dirigente del Settore Arch. Fernando Bonocuore, ed è frutto di un forte impegno profuso dall'Ufficio Ambiente per la sua realizzazione e stesura.

*Alla luce della complessità e vastità della materia, normata dal D. Lvo 22/97 (Decreto Ronchi), si è voluto dare alla Città di Lecce un Regolamento innovativo in ogni sua parte, dettando così le regole fondamentali per operare una scelta di fondo da tempo intrapresa con successo dall'Amministrazione Comunale: **la Tutela dell'Ambiente, dei cittadini e della Città ed il miglioramento della qualità della vita.***

Infatti, la sempre crescente necessità di adeguare i comportamenti e le abitudini dei cittadini alle nuove esigenze, trova nel presente Regolamento un fondamentale strumento di conoscenza delle problematiche legate all'Ambiente ed alla tutela della Salute Pubblica.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 2 FORMA DI GESTIONE

ART. 3 FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

ART. 4 CLASSIFICAZIONE

ART. 5 ELENCO DEFINIZIONI

ART. 6 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

ART. 7 DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

ART. 8 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 9 ORDINANZE

ART.10 COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11 CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 12 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

ART. 13 TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 14 RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

ART. 15 COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

TITOLO III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 16 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

ART. 17 CONTENITORI STRADALI DEDICATI

ART. 18 DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

ART. 19 CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI

ART. 20 RICICLERIE

ART. 21 CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"

ART. 22 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART.23 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

ART.24 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

ART. 25 CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

ART. 26 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 27 CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE E LORO PARTI

TITOLO IV - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 28 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

ART. 29 RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

ART. 30 RACCOLTA “DOMICILIARE”

ART. 31 RACCOLTA SU CHIAMATA

ART. 32 RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

ART. 33 RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

ART. 34 RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI

ART. 35 RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

ART. 36 RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

ART. 37 RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA

ART. 38 RICICLERIE

ART. 39 RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 40 RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

ART. 41 RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

ART. 42 RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA COMUNALE

ART. 43 MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 44 TRASPORTO

ART. 45 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 46 ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

TITOLO V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 47 FINALITA' E METODI

ART. 48 POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI
ART. 49 SPAZZAMENTO
ART. 50 RACCOLTA FOGLIE
ART. 51 ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO
ART. 52 DISERBO VERDE INCOLTO
ART. 53 ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE
ART. 54 CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE
ART. 55 AREE DI SOSTA PER I NOMADI
ART. 56 LAVAGGI STRADE E PIAZZE
ART. 57 LAVAGGIO DI PORTICI, VICOLI E SCALINATE
ART. 58 PULIZIA FONTANE E MONUMENTI
ART. 59 PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI
ART. 60 RECUPERO AREE DEGRADATE
ART. 61 SGOMBERO NEVE
ART. 62 SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DAI CANALI
ART. 63 AREE MERCATALI
ART. 64 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLI VIAGGIANTI
ART. 65 PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI
ART. 66 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
ART. 67 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO
ART. 68 ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
ART. 69 OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE
ART. 70 PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI
ART. 71 RIFIUTI INERTI
ART. 72 ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI
ART. 73 CANCELLAZIONE SCRITTE MURARIE
ART. 74 RACCOLTA DELLE SIRINGHE
ART. 75 PULIZIA DELL'ARENILE

TITOLO VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 76 RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

ART. 77 CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

ART. 78 PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

ART. 79 CONDIZIONI OPERATIVE

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 80 VIGILANZA , SANZIONI *E RICORSI*

ART. 81 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

ART. 82 VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO

Titolo I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento il Comune di Lecce disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D. Lvo. n. 22 del 05-02-1997 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) **i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281 e s.m.i. nel rispetto della vigente normativa;**
 - h) **le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;**

- i) **i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 471 del 25/10/1999, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.**
3. Sono rimandate ad apposito separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani in applicazione all'art.49 del D. Lgs n.22/97.

ART. 2

FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune di Lecce provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui **agli artt. 113 e 113 bis** del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 23 del D.Lgs. 22/97, ove necessario con la stipula di apposito contratto di servizio.
2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore.

ART. 3

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
 - f) garantire ai cittadini il rispetto, da parte dei futuri gestori del servizio, della **CARTA DEI SERVIZI** con la quale saranno pubblicizzati i servizi da erogare rendendo trasparente il rapporto tra gestore ed utenti, e individuando inoltre le prestazioni che i cittadini saranno autorizzati ad aspettarsi.
2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

- b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
- c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche;

3. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
- d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
- e) migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
- f) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 4

CLASSIFICAZIONE

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del D. Lgs. N.22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

3. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

4. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;**
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'art.8, comma 1, lettera f-quater) del D. Lgs 22/97 e s.m.i.;**
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.**

5. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D. L.gs N. 22/97

6. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) siringhe;
- d) pile ed accumulatori;
- e) lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

7. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

8. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi

volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

9. Si intendono per Rifiuti urbani interni:

- a) rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
- c) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità

10. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :

- a) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sui canali, bacini e arenili;
- c) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- d) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.

11. I *Rifiuti Misti*: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

12. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

13. Con Flusso Distinto si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei “Rifiuti misti”.

14. Si intendono per Rifiuti da Imballaggio: **ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’art.6, comma 1, lettera a) del D.lgs. 22/97, esclusi i residui della produzione.**

ART. 5

ELENCO DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) **conferimento**: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
- b) **contenitore**: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienicosanitarie per evitare danni alla salute;

- c) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;
- d) **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e) **detenzione iniziale:** funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;
- f) **dissipatore:** attrezzatura per la triturazione della frazione organica domestica;
- g) **filiera:** sistema di identificazione di una merce;
- h) **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- j) **piattaforma autorizzata:** area attrezzata per il trattamento dei Rifiuti Urbani e/o speciali, gestita da Azienda od Ente in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- k) **produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- l) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
- m) **raccolta per punti:** raccolta di Rifiuti Urbani Ingombranti da cassonetti di grandi dimensioni (scarrabili) depositati per un tempo breve (un giorno) in date e punti del territorio comunale concordati allo scopo di facilitare agli Utenti il conferimento di detti Rifiuti;
- n) **raccolta porta a porta "RECUPERANDO":** raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;
- o) **raccolta su chiamata:** raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore;
- p) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- q) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D. Lgs. N. 22/97
- r) **riciclerie:** zona recintata e presidiata, dotata dei necessari Contenitori, per il Conferimento differenziato, da parte degli Utenti, di tutte le tipologie di rifiuti come vetro, carta, cartone, plastica, metalli, RUI (diversi tipi), RUP (diversi tipi);
- s) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. N. 22/97
- t) **spazzamento:** operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti all'ART. 4, comma 10;
- u) **stazione mobile:** mezzo mobile autorizzato itinerante in città, munito di scomparti a tenuta stagna per la raccolta di rifiuti provenienti da abitazioni civili, prevalentemente costituiti da Rifiuti Urbani Pericolosi;
- v) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs.n. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nella messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D. Lgs.n. 22/97
- w) **trasporto:** operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);
- x) **valorizzazione:** ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pellettizzazione, ecc.

ART. 6

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.

4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori dopo l'uso;
- b) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c) nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e) i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f) deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'ART. 7, comma 2, del D.L. 22/97 è tenuto a

procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto del Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

9. Il Dirigente preposto del Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

ART. 7

DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E' vietato il conferimento di rifiuti oggetto di Raccolta Differenziata nei cassonetti predisposti per la raccolta dei rifiuti misti. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.

2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, arenili, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:

- a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate di smaltimento rifiuti;
- b) esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- c) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente Gestore;
- d) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- e) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- g) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- h) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- i) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
- j) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- k) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;

- m) incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da “frazione verde” (sfalci, potature, fogliame, ramaglie);
- n) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
- o) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in cassonetti sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

ART. 8

ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti Raccolte Differenziate:

- a) frazione secca recuperabile (vetro, carta, cartone, plastica, legno, metalli), per il successivo conferimento a impianti di recupero;
- b) frazione verde nonché frazione putrescibile relativa ad utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di bioconversione ;
- c) rifiuti urbani ingombranti;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è obbligatoria la raccolta differenziata della frazione organica putrescibile presso le utenze domestiche, nel caso in cui nel territorio comunale non sia stata raggiunta la percentuale del 35 % di raccolta differenziata di cui all'art. 24, comma 1, lettera c del D.Lgs 22/97, fatte salve le disposizioni dell'Autorità di Bacino costituita con decreto del Commissario delegato n° 306 del 30/09/2002 **e sempre che, nell'ambito del Bacino LE/1, vi sia un impianto di compostaggio.**

3. Il Comune definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle Raccolte Differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito Contratto di Servizio.

4. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire nel caso in cui l'Autorità d'Ambito, stabilisca per il Comune di Lecce obiettivi di raccolta differenziata diversi da quelli definiti dal D.Lgs 22/97.

5. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.

6. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato, se non preventivamente autorizzate con le modalità definite al Titolo VI.

7. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie, l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.

8. Potranno essere attivate forme sperimentali di Raccolta Differenziata sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei Rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

ART. 9

ORDINANZE

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, **garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.**

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della Sanità **ed al Presidente della Regione** entro tre giorni dall'emissione, ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. **Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.** Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3. Le utenze domestiche interessate stipulano con l'Amministrazione Comunale apposite convenzioni.

4. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

5. E' vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 5 m dal confine della proprietà e dal perimetro dell'abitazione, salvo diversi accordi fra confinanti e **dal perimetro della abitazione.**

Titolo II - CRITERI DI ASSIMILABILITA'

ART. 11

CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d del D.Lgs 22/97, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, secondo i criteri definiti all'art. 12 del presente Regolamento.

2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano i criteri quali e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dall'Ente Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.

3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

ART. 12

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, o simili (**Codici CER - Vedi All.A**):

Accessori per l'informatica

Alimenti (scarti di) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui di estrazione di principi attivi)

Baccelli

Bucce

Caffè (scarti di)
Camere d'aria
Carta
Carta adesiva
Carta (fogli di)
Carta metallizzata
Carta plastificata
Cartone
Caseina
Cassette
Cauciù (polvere, manufatti e ritagli di)
Cavi (materiale elettrico)
Cellophane
Feltri (tessuti non tessuti)
Ferro (manufatti di)
Fibre (scarti di)
Fiori (scarti di)
Fusti (vuoti)
Frutta (scarti di lavorazione)
Erbe (scarti di)
Gesso (frammenti di)
Gesso (pannelli di)
Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)
Imbottiture
Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)
Juta (scarti di)
Lane di vetro
Latta (fusti di)
Lattine
Lastre (fotografiche e radiografiche)
Legno (pannelli di)
Legno (scarti di)
Legno (pasta di, anche umida purché palabile)
Linoleum
Materiale elettrico (cavi)
Metallo (imballaggi)
Moquette
Molitoria (scarti di industria)
Nastri abrasivi
Ortaggi (scarti di lavorazione)
Paglia (prodotti di paglia)
Pagliette (di ferro)
Pastificazione (residui di industria)
Pavimenti (scarti di)
Plastica
Plastica (fogli metallizzati di)
Plastica (fusti di)
Plastica (pannelli di)

Pelli
Pelli (similpelle)
Pellicole
Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)
Rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Rivestimenti (in guaine)
Roccia (lana di)
Sacchi (di carta o plastica)
Sanse esauste
Segatura
Spugna di ferro
Stracci
Stucco (frammenti di)
Sgranatura (scarti di)
Sughero (frammenti e manufatti di)
Tappezzeria
Tessuti (non tessuti)
Tessuto (scarti e ritagli di)
Trucioli di legno
Vegetali (scarti di)
Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)
Verdure (scarti di)
Vetro (fusti di)
Vimini (frammenti e manufatti di)

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente Gestore, ed esempio :
 - i) consistenza non solida;
 - ii) produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii) fortemente maleodoranti;
 - iv) eccessiva polverulenza.
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
 - (1) rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - (2) rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - (3) rifiuti di imballaggi terziari;
 - (4) rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

3. Per quanto concerne i limiti quantitativi si fa riferimento ad un limite massimo espresso in Kg/mq ovvero in mc/mq con riferimento alla superficie dei locali e dei luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, come risulterà dal nuovo Regolamento dei Tributi.

ART. 13

TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la Tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dall'Ente Gestore, comporterà una riduzione della Tariffa, da definirsi nell'apposito regolamento.

ART. 14

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

ART. 15

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Allo scopo di rendere più rapide le procedure di assimilazione dei rifiuti e nei casi di maggiore rilevanza igienico-sanitario e/o che presentino dubbi interpretativi, l'Ente Gestore si avvarrà di apposita Commissione Tecnica Consultiva così composta:
 - un funzionario nominato dalla Provincia di Lecce;
 - due funzionari nominati dal Comune, di cui uno con funzioni di Segretario della Commissione;
 - il Direttore dell'Ente Gestore e due tecnici nominati dall'Ente Gestore;
 - un funzionario nominato dall'ARPA.Potranno partecipare alle riunioni, come consulenti, esperti nominati da ciascun Ente.
2. I verbali della Commissione dovranno essere trasmessi ai componenti tecnici, che ne cureranno l'inoltro agli Enti di appartenenza, per opportuna conoscenza.

Titolo III - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

ART. 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti a cura del produttore nei diversi luoghi e/o contenitori, secondo la tipologia di rifiuti da conferire e le modalità riportate negli articoli successivi e adottate dall'Ente Gestore.

2. I luoghi e i contenitori sono elencati di seguito:

- a) nei contenitori stradali dedicati agli specifici flussi di rifiuti;
- b) nelle Riciclerie;
- c) presso punti specifici, anche a domicilio su appuntamento;
- d) ai mezzi mobili autorizzati ed attrezzati;
- e) nei contenitori "dedicati" per i produttori di grandi quantità di Rifiuti Speciali Assimilati;
- f) mediante dissipatori .

ART. 17

CONTENITORI STRADALI DEDICATI

1. I contenitori stradali devono essere dislocati in spazi, ove possibile, opportunamente allestiti e tali da garantire l'igienicità, l'agevolezza delle operazioni di conferimento dei rifiuti e di svuotamento, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico, nonché l'armonico inserimento con altre opere di arredo urbano, senza creare barriere architettoniche.

2. I cassonetti per la raccolta del secco non riciclabile e i bidoncini per la raccolta differenziata della frazione umida devono essere collocati di regola in area pubblica, ad una distanza massima guida di 150 m dalle utenze servite o dall'immissione nella pubblica viabilità di strade private. La distanza potrà essere superiore al valore guida solo in caso di bassa densità abitativa, conformazione particolare della strada o presenza di divieti e/o sensi unici che rendano impossibili il transito e la sosta in sicurezza dei mezzi atti allo svuotamento dei contenitori stessi. In tali casi, la distanza massima non potrà comunque superare i 250 metri. In caso di insediamenti abitativi rarefatti, si provvederà al collocamento dei cassonetti in deroga alla distanza e solo in prossimità dei nuclei abitativi e/o produttivi.

3. L'Ente Gestore può collocare i contenitori all'interno delle aree private esclusivamente nei casi seguenti:

- a) particolari articolazioni del servizio di raccolta in conseguenza delle quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti nei contenitori collocati in area pubblica;
- b) produzione di Rifiuti in quantità tale per cui l'immissione degli stessi nei contenitori collocati in area pubblica creerebbe continui problemi di traboccamento o di abusivo conferimento.

4. Ove previsti in area privata, i contenitori devono essere compatibili con quelli dell'Ente Gestore del servizio.
5. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. Devono inoltre essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti, quando necessarie.
6. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura dell'Ente Gestore del servizio.
8. E' vietato parcheggiare autoveicoli in prossimità di cassonetti e campane, in posizioni tali da recare intralcio o addirittura impedire le operazioni di svuotamento e lavaggio dei contenitori stessi, in condizioni di sicurezza.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards proposti dal Gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.
10. La posizione di ogni cassonetto e di ogni campana su tutto il territorio comunale, nonché eventuali modifiche a tale posizione, sono stabilite dall'Ente Gestore sentito il competente Settore del Comune e il Consiglio di Quartiere.
11. Cassonetti e campane dovranno essere forniti di adesivi indicanti le tipologie di rifiuti conferibili e di quelli non conferibili ma oggetto di errori di conferimento da parte degli utenti, le modalità di conferimento (es. sacchi chiusi per secco non riciclabile, sfusi per il multimateriale, contenitori in plastica schiacciati) e i principali divieti.

ART. 18

DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

E' vietata la collocazione dei contenitori :

1. entro una distanza di 5 metri da :

- a) incroci,
 - b) passaggi pedonali,
 - c) semafori;
 - d) finestre ubicate al piano terra o seminterrati;
 - e) ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie.
2. nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

3. entro una distanza di almeno 14 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

4. entro la distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

ART. 19

CONTENITORI IN PUNTI SPECIFICI

Il Comune provvederà ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasione di mercati, fiere, e manifestazioni.

ART. 20

RICICLERIE

1. La localizzazione delle riciclerie terrà conto, dal momento in cui le stesse saranno realizzate, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza sia da parte degli appositi veicoli utilizzati per il trasferimento dei materiali raccolti. Il Produttore, anche abituale, dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione e le indicazioni relative allo scarico. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti e materiali negli appositi Contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.

2. E' vietato l'accesso, il conferimento e l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle riciclerie quando queste sono chiuse o non presidiate.

3. E' vietato il conferimento di rifiuti in ricicleria da parte di utenti esterni al Comune di Lecce.

ART. 21

CONFERIMENTO DEI "RIFIUTI OMOGENEI"

1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche (chioschi, bar,) dei seguenti rifiuti con le modalità specificate:

- a) Vetro – bottiglie e contenitori vuoti, tappi sfusi ;
- b) Carta e cartone – non introdurre le buste di nylon e carta plastificata;
- c) Plastica – solo bottiglie e flaconi di plastica schiacciati;
- d) Metalli tipo lattine di alluminio e stagnola, acciaio;
- e) Organico – negli appositi sacchetti ben chiusi.

2. Per i rifiuti di cui alle lettere da a, b, c, d del precedente comma è altresì possibile il conferimento in ricicleria.
3. Sono da ritenersi Rifiuti destinati a raccolta differenziata anche i Rifiuti Speciali Assimilati poiché, per la loro stessa definizione, comprendono le categorie merceologiche elencate al precedente co. 1.
4. I contenitori per vetro, carta, plastica, metalli saranno collocati innanzi tutto nelle normali piazzole destinate ad ospitare anche altri contenitori per rifiuti, tipicamente “Rifiuti misti”.
5. Saranno altresì collocati nelle immediate vicinanze degli edifici pubblici e/o ad uso pubblico (Municipio, Scuole, Stazione Ferroviaria, Impianti Sportivi,). Verranno poi collocati presso i rivenditori di prodotti che generano quei tipi di rifiuti .
6. L’Ente Gestore potrà modificare, a seguito di formale provvedimento del Comune, i criteri di separazione, anche in relazione alle attrezzature disponibili.

ART. 22

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E’ tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:
 - a) nei cassonetti
 - b) nei punti di accumulo specifici per raccogliere Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani o destinati ad accogliere Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, ma comunque destinati allo smaltimento finale in discariche di prima categoria o ad altri impianti di smaltimento di Rifiuti Urbani.
2. Tutti i RUP andranno conferiti nei contenitori specifici o alle riciclerie attrezzate o alla Stazione mobile attrezzata allo scopo.

ART. 23

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

I rifiuti urbani ingombranti, ad esaurimento della loro durata, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente, oppure essere consegnati all’Ente Gestore presso le riciclerie o previa prenotazione all’apposito servizio di raccolta.

ART. 24

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e

penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

2. Nel caso di servizio con raccolta “domiciliare”, i rifiuti Assimilati devono essere conferiti in contenitori aventi capacità stabilita in apposito provvedimento di intesa con l’Ente Gestore.

Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall’Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura. Analoghe disposizioni valgono nel caso in cui il servizio sia svolto con cassonetti stradali pluriutenza.

3. I Rifiuti Assimilati devono essere conferiti nei cassonetti stradali in quantitativi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta di Rifiuti Urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di Rifiuti Assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti o successive.

4. Le “Grandi Utenze”, quando produttrici di “Assimilati”, possono richiedere “Contenitori dedicati”, pertanto devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.

ART. 25

CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti dall’ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all’interno o all’esterno del cimitero.

2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo.

ART. 26

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. E’ vietata l’immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.

2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l’obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.

3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo normativa vigente.

ART. 27

CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE E LORO PARTI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 22/97. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.

3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.

4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.

7. I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da

avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

9. Agli stessi obblighi **di cui ai commi 7 e 8** sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

10. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.

11. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .

Titolo IV - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 28

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale . Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.24 del D. Lgs.22/97.

4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino nel rispetto degli ART. 17 e ART. 18. L'Ente Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.

5. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti nel Contratto di Servizio tra Comune ed Ente Gestore.

ART. 29

RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali viene organizzata mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, attraverso l'impiego di idonee attrezzature atte:

- a) allo svuotamento dei cassonetti;
- b) al periodico lavaggio dei cassonetti;
- c) alla raccolta dei rifiuti abbandonati entro un raggio di 5 metri dal cassonetto stesso o prodotti nelle operazioni di svuotamento;
- d) al trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

2. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di cassonetti o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

ART. 30

RACCOLTA "DOMICILIARE"

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori, e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

2. Tale tipologia di raccolta potrà essere istituita anche in via sperimentale e dovrà rispettare quanto specificato nei seguenti commi.

3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

4. Per utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

5. L'Ente Gestore potrà fornire alle utenze di cui al precedente comma che ne faranno richiesta, appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di proprietà dell'Ente Gestore.

Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori di condominio e/o ditta o di chi a loro vece ha provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

6. I bidoni dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ente Gestore.

7. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dell'Ente Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.

8. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

ART. 31

RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali gli sfalci verdi e le potature o i rifiuti urbani ingombranti, per i quali è vietato il conferimento nei normali contenitori stradali, può essere istituita la raccolta su chiamata.

2. Il Servizio sarà disponibile per gli Utenti con frequenza fissata dall'Ente Gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 32

RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di Rifiuti verranno istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati e l'Ente Gestore provvederà alla raccolta anche con l'ausilio delle Associazioni di categoria.
2. Sarà a carico dell'Ente Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta
 - b) a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio
 - c) a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

ART. 33

RACCOLTA CON MEZZO MOBILE

1. Può essere istituita una raccolta itinerante nei Quartieri con mezzo mobile autorizzato opportunamente attrezzato al fine. La raccolta è particolarmente dedicata ai Rifiuti Urbani Pericolosi quali vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche **dell'allegato D** al Decreto Legislativo n.22/97 .
2. L'itinerario, le date e gli orari di sosta del mezzo mobile dovranno essere portati a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

ART. 34

RACCOLTA DEI RIFIUTI MISTI

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti, può essere effettuata mediante appositi contenitori stradali o con il sistema "domiciliare".
2. La frequenza dell'asporto dovrà risultare adeguata anche per prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni.
3. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati, potrà anche essere utilizzato il sistema "domiciliare" con modalità e con frequenze idonee alle specifiche condizioni.

ART. 35

RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della Frazione Verde dei Rifiuti Urbani viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali personalizzati con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana o con il sistema “domiciliare”, di norma con frequenza settimanale e previa richiesta dell’Utente. In tal caso i rifiuti dovranno essere conferiti all’interno di sacchi dal peso massimo di venti Kg, o legati in fascine non più lunghe di un metro e mezzo. Potranno essere ritirati al massimo dieci colli.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata al primo giorno utile.
3. La frazione verde potrà anche essere consegnata direttamente alle riciclerie.

ART. 36

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione Umida degli RU viene effettuata con il sistema dei contenitori stradali dedicati o con il sistema “domiciliare” con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana, tre volte nei mesi estivi.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà comunque essere garantito il servizio entro il primo giorno utile.
3. I rifiuti Umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche.
4. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con frequenza adeguata.

ART. 37

RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA, CARTONE, VETRO, METALLI, PLASTICA

1. Il servizio di raccolta di questi rifiuti viene svolto mediante gli appositi contenitori dedicati alla raccolta differenziata.
2. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza di 5 metri dagli stessi.
3. Le frequenze di svuotamento dei contenitori possono variare a seconda del periodo dell’anno e verranno opportunamente divulgate dal Gestore.

4. Le frequenze di raccolta, unitamente alla scelta ponderata del numero e del tipo di campane o altri contenitori dislocati in ogni zona, devono garantire all'utente la possibilità di conferire i rifiuti sempre all'interno degli appositi contenitori.

5. La raccolta del cartone viene effettuata presso le riciclerie o, per quantità rilevanti, tramite servizio dedicato.

ART. 38

RICICLERIE

La gestione delle riciclerie, le modalità di asporto dei Rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte dell'Ente Gestore in accordo con il competente Settore del Comune.

ART. 39

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Viene effettuata la raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani Pericolosi attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell'Ente Gestore, nelle riciclerie e nelle postazioni mobili.

2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

3. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al Decreto Legislativo n.22/97, così come modificato dalla Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002 (All. A), vengono raccolti presso le apposite postazioni mobili e non di cui agli artt. 33 e 38, opportunamente attrezzate da parte del Gestore.

ART. 40

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei RUI avviene secondo le seguenti modalità:

- a) su chiamata dei Rivenditori con i quali l'Ente Gestore ha concordato il ritiro dell'usato restituito dai clienti. La raccolta dei pneumatici usati rientra nella Raccolta dei RUI solo per modiche quantità;
- b) a domicilio , su chiamata dell'Utente;
- c) presso le riciclerie.

2. E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato e delle associazioni di volontariato espressamente autorizzate.

ART. 41

RACCOLTA RIFIUTI ASSIMILATI DA CONTENITORI DEDICATI

1. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono Rifiuti Speciali Assimilati sono a tutti gli effetti contenitori per il conferimento dei rifiuti, con l'unica differenza che, anziché trovare posto nelle piazzole in strade, vie e piazze pubbliche, sono collocati in spazi interni e sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

2. La frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati verrà definita in base alla produzione di rifiuti dell'attività in questione. Sarà tuttavia disponibile un servizio su chiamata in grado di provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori colmi prima del giorno previsto per il passaggio.

ART. 42

RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA COMUNALE

1. I contenitori del Cimitero dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.

2. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.

ART. 43

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Ente Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale ed all'utente suddivisi per flussi : Rifiuti misti, Rifiuti omogenei (vario tipo), RUP (vari tipi), RUI (vari tipi), Rifiuti Esterni.

2. I quantitativi di cui al comma precedente devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio.

ART. 44

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 45

DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi finali di trattamento, recupero e smaltimento dei Rifiuti, salvo casi che dovessero presentarsi, verrà fatto direttamente dall'Ente Gestore attraverso mezzi e maestranze, presso gli impianti autorizzati.

2. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.

3. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovrà essere esclusa la cernita manuale così come dovranno essere evitati lo spandersi di miasmi e la produzione di rumori molesti.

ART. 46

ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO

1. L'accesso agli impianti di smaltimento, al fine del conferimento dei rifiuti, è riservato al personale ed ai mezzi dell'Ente Gestore. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dagli organi dell'Ente Gestore, compatibilmente con le potenzialità del centro:

- a) mezzi e personale dei servizi tecnologico manutentivi del Comune e/o di Ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura;
- b) mezzi di Ditte, Aziende ed Imprese produttrici di rifiuti Speciali che, sulla base delle convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente Gestore, abbiano assunto a proprio carico l'onere del diretto conferimento dei rifiuti prodotti;

2. E' fatto divieto ai privati Cittadini di conferire in proprio Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (sfalci, vetro, ecc.). Essi dovranno utilizzare quanto definito in merito negli appositi articoli del presente Regolamento.

Titolo V - SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

ART. 47

FINALITA' E METODI

Al fine di garantire la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana:

- a) posizionamento e cura cestini portarifiuti;
- b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
- c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero e/o a smaltimento dei rifiuti raccolti;
- d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
- e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;
- f) asporto rifiuti da rive e sponde;
- g) cura superficie pozzetti e caditoie stradali;
- h) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;
- i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
- j) lavaggio e disinfezione di portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
- k) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- l) recupero aree pubbliche degradate;

- m) sgombero neve;
- n) asportazione rifiuti trattenuti da chiuse del reticolo idrico cittadino.

ART. 48

POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, l'Ente Gestore installa appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'Ufficio competente del Comune.
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 49

SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Il servizio effettuato dall'Ente Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade comunali, statali e provinciali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata.
3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, viali, vie e piazze cittadine utilizzando attrezzature spazzatrici, di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.

7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.

ART. 50

RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera dell'Ente Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.

2. Lungo le strade cittadine alberate e in particolare in quelle con alberature a "foglia larga" (circonvallazioni, viali etc.), viene previsto l'utilizzo di attrezzature apposite (aspirafoglie), che consentono di intervenire anche su grandi quantità.

ART. 51

ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Le aree a verde pubblico cittadine, per essere regolarmente sottoposte a manutenzione del verde, devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti, con la sostituzione del relativo contenitore.

2. Deve inoltre essere effettuata la pulizia - disinfezione della sabbia delle zone attrezzate per i giochi dei bambini, almeno con cadenza semestrale.

ART. 52

DISERBO VERDE INCOLTO

Qualora lungo i margini stradali, le coste, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aiuole si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, l'Ente Gestore dovrà provvedere alla loro rimozione per estirpazione o al diserbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocuo o danno a persone, animali, cose.

ART. 53

ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

Le spiagge, le rive di bacini e canali devono essere sottoposti a periodica pulizia, **a cura dell'Ente Gestore**, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti, così come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni.

ART. 54

CURA SUPERFICIE POZZETTI E CADITOIE

1. L'Ente Gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

ART. 55

AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. L'Ente Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate dal competente Dirigente del Comune alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente.
2. I contenitori devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, in accordo col Dirigente di cui al comma 1 e sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.
3. Il Dirigente di cui al comma 1 deve rendere note le norme del presente regolamento e le altre eventuali disposizioni inerenti l'igiene urbana che gli utenti dell'area sono tenuti a rispettare.

ART. 56

LAVAGGI STRADE E PIAZZE

L'Ente Gestore deve provvedere al lavaggio delle strade, con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.

ART. 57

LAVAGGIO DI PORTICI, VICOLI E SCALINATE

1. L'Ente Gestore deve provvedere al lavaggio di portici, vicoli e scalinate, con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale e alle condizioni meteorologiche.
2. I muri utilizzati come orinatoi in modo abusivo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione, anche operando con specifica attrezzatura mobile, utilizzando prodotti chimici conformi alla normativa.

ART. 58

PULIZIA FONTANE E MONUMENTI

1. Tutte le fontane e le fontanelle presenti nel territorio comunale dovranno essere sottoposte, **a cura dell'Ente Gestore**, a periodico asporto dei rifiuti in esse abbandonati.
2. Dovranno inoltre essere rimossi periodicamente gli imbrattamenti da monumenti pubblici (zoccolo di base) e dalle pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito.

ART. 59

PRONTO INTERVENTO A SEGUITO INCIDENTI STRADALI

1. deve essere istituito un servizio di pronto intervento su chiamata di personale dell'Ente Gestore dotato di attrezzatura e di prodotti oleoassorbenti per la pulizia della carreggiata nelle situazioni di pericolo per la mobilità (perdite di olio, gasolio etc) e nel caso di incidenti (raccolta vetri).
2. Il Comune recupererà le spese sostenute per l'intervento presso i responsabili.

ART. 60

RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dell'Ente Gestore.
2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari.
3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare all'Ente Gestore gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.

ART. 61

SGOMBERO NEVE

1. Per "sgombero della neve" si intende l'insieme delle operazioni necessarie:
 - a) a consentire un agevole transito automobilistico e garantire l'utilizzo senza pericolo di sorta, di marciapiedi e aree pedonali in genere;
 - b) a garantire la transitabilità delle strade, al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

2. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, l'Ente Gestore provvede:

- a) allo sgombero della neve dalle sedi stradali;
- b) allo spargimento di cloruri o di miscele criogeniche.

3. In caso di nevicate di entità superiore ai 20 c.m. è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni (in deroga ad eventuali regolamenti condominiali) fino a quando l'Ente Gestore non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

ART. 62

SMALTIMENTO RIFIUTI TRATTENUTI DAI CANALI

Deve essere effettuato l'invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ottenuti dalla pulizia dei canali. Sarà cura del Comune di Lecce far provvedere agli enti competenti alla manutenzione dei corsi d'acqua (ConSORZI di Bonifica, del Magistrato delle Acque o del Genio Civile) al recupero e all'asporto dei rifiuti quando la situazione lo richiede.

ART. 63

AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore.

2. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

ART. 64

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI E DA SPETTACOLIVIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute.

All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune **richiederà** la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovranno essere descritte quali e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell'area data in concessione.

ART. 65

PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

2. In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del competente Dirigente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

3. Nel caso in cui essi non adempiano all'ordinanza nei termini assegnati, sarà disposto intervento in danno secondo modalità che saranno di volta in volta definite.

ART. 66

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune **richiederà** la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

ART. 67

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' unicamente consentita la distribuzione di volantini elettorali e/o pubblicitari nelle buche delle lettere o direttamente presso le abitazioni dei cittadini, o negli Uffici **SOLO se stampati su CARTA RICICLATA**.

ART. 68

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi di legge e del presente Regolamento.

ART. 69

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, attraverso il conferimento, in sacchetti debitamente chiusi, negli appositi cassonetti o, in difetto, in quelli destinati ai RSU.
2. Si può condurre l'animale presso gli appositi spazi allestiti dal Comune, ove esistano, la cui gestione igienico-sanitaria è curata dall'Ente Gestore.
3. Le persone che conducono cani o altri animali su strade o aree pubbliche, se non munite di sacchetto e paletta, saranno sanzionate.

ART. 70

PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.
2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 71

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti.
2. E' permesso il conferimento di limitate quantità di inerti presso le riciclerie, soltanto da parte delle utenze domestiche.
3. Gli utenti interessati a tale procedura di smaltimento dovranno conservare la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto conferimento in discarica. Saranno sanzionati coloro i quali contravvenissero a tale disposizione anche per mero controllo disposto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 72

ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE E CAMPEGGI

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far prevenire al Soggetto Gestore, con preavviso di 10 gg., la data di inizio attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero la sottoscrizione di apposito contratto in quanto i rifiuti prodotti siano per quantità o natura da ritenersi rifiuti speciali non assimilati .
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Soggetto Gestore su area pubblica o altra concordata, ovvero conferire i rifiuti non assimilati in conformità alla sopracitata convenzione.

ART. 73

CANCELLAZIONE SCRITTE MURARIE

1. Il servizio consiste nella cancellazione delle scritte murarie.
2. Il servizio è reso nell'ambito di tutto il territorio del Comune di Lecce.
3. L'eliminazione delle scritte avviene su segnalazione del competente ufficio comunale; un operatore viene inviato sul posto munito di vernice, possibilmente compatibile con quella già preesistente, o di idropulitrice per la cancellazione delle scritte.

Gli interventi effettuati saranno comunicati mensilmente al Comune mediante specifico rapporto allegato alla fattura.

ART. 74

RACCOLTA DELLE SIRINGHE

La raccolta delle siringhe lasciate sul suolo pubblico ed il loro smaltimento finale nel rispetto delle normative vigenti da effettuarsi giornalmente;

La raccolta delle siringhe per i rischi e pericoli che possono produrre necessita di particolare attenzione specialmente in zone e luoghi frequentanti da bambini.

Il servizio è così organizzato:

1. Gli operatori ecologici adibiti allo spazzamento manuale, nell'ambito della propria zona di lavoro, provvedono alla raccolta delle siringhe ed al controllo dei punti di maggior rischio.
2. In altre aree, considerate a maggior rischio, tale servizio è effettuato da un operatore specificamente addetto.
3. Tutti gli addetti preposti al servizio, sono dotati di particolari materiali protettivi quali: guanti antitaglio, scarpe antiforo, pinza raccogli siringhe, contenitore in PHE con coperchio, ecc.

Le siringhe raccolte sono conferite presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale.

ART. 75

PULIZIA DELL'ARENILE

1. La pulizia dell'arenile durante i mesi estivi e precisamente nel periodo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre, sarà effettuata con apposito automezzo con raccolta e trasporto dei rifiuti a conferimento per il successivo invio allo smaltimento finale in pubblica discarica.

2. Sull'arenile dovranno essere installati un congruo numero di contenitori sulla spiaggia libera, da sistemarsi almeno il giorno precedente all'inizio del servizio.

Titolo VI - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

ART. 76

RICONOSCIMENTO E AUTORIZZAZIONE

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle parrocchie e delle associazioni di volontariato, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro.

2. Condizione indispensabile per poter collaborare alla raccolta differenziata è che le parrocchie e le associazioni di cui al comma 1, stipolino un'apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 77

CONTENUTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

La convenzione dovrà indicare almeno:

- a) Il nominativo del responsabile della Parrocchia o dell'Associazione;
- b) che l'attività non ha scopi di lucro;
- c) che l'attività ha carattere saltuario, avviene di norma una volta all'anno e che la convenzione ha validità solo per le date nelle quali verrà effettuata tale raccolta annuale;
- d) che la data della raccolta dovrà essere comunicata al Comune con almeno 5 gg. di anticipo;
- e) che l'attività ha alto contenuto ambientale perché permette di avviare al riutilizzo rifiuti altrimenti difficilmente recuperabili;
- f) le tipologie dei rifiuti urbani per i quali il Comune concede in concessione l'attività di raccolta e avvio al recupero;
- g) l'obbligo da parte della Parrocchia o Associazione di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

ART. 78

PRINCIPI GESTIONALI E REQUISITI

1. I principi gestionali cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolte differenziata riguardano l'osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino. In particolare nel proprio espletamento tali attività dovranno:

- a) arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b) evitare lo spandimento di materiali e liquami sul suolo pubblico;
- c) osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;

d) non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di nettezza urbana.

2. Le associazioni di volontariato dovranno garantire l'effettivo avvio al recupero dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli d'intesa con aziende affidabili che operano nel campo dei materiali.

ART. 79

CONDIZIONI OPERATIVE

1. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata possono riguardare soltanto le seguenti frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti urbani:

- a) carta e cartone;
- b) materiali ferrosi usati, imballaggi metallici usati, macchinari deteriorati ed obsoleti;
- c) plastica;
- d) vetro in forma di bottiglie e contenitori per liquidi;
- e) alluminio in forma di lattine per liquidi - metalli;
- f) rifiuti ingombranti di origine domestica;
- g) indumenti e simili.

2. Le iniziative delle associazioni di volontariato non dovranno, comunque, determinare condizioni di conflittualità con gli analoghi servizi comunale.

3. Le Parrocchie o le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare entro 1 mese dalla data di effettuazione della raccolta, i quantitativi e le tipologie di rifiuti avviati al recupero.

Titolo VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 80

VIGILANZA, SANZIONI E RICORSI

(sostituito con Del. C.C. n. 6 del 13.02.08)

- Fermo restando quanto previsto dall'art 14 e Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 22/97, confermato dall'art 192, Parte IV, TitoloI, Capo I del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i;
- Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento la Polizia Municipale, le altre forze di Polizia ed il personale del Comune avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria addetti al controllo ed alle sanzioni nell'ambito del Settore Ambiente e Igiene, dell'ARPA e dalla AUSL incaricato di Pubblico Servizio;

	<i>Descrizione</i>	<i>Minima (Euro)</i>	<i>Massima (Euro)</i>
<i>a</i>	<i>Elusione privativa comunale</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>b</i>	<i>Mancata chiusura sportelli e coperchi contenitori</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>c</i>	<i>Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>d</i>	<i>Conferimento in sacchi non chiusi</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>e</i>	<i>Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o i sacchetti sono destinati</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>f</i>	<i>Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei cassonetti per rifiuti misti</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>g</i>	<i>Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta presso le riciclerie o presso gli impianti di smaltimento e/o recupero</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>h</i>	<i>Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta si servizio porta a porta</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>i</i>	<i>Danneggiare l'attrezzatura del servizio per la raccolta dei rifiuti</i>	<i>50,00</i>	<i>600,00</i>
<i>j</i>	<i>Spostare contenitori per la raccolta dei rifiuti</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>

<i>k</i>	<i>Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione dei rifiuti</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>l</i>	<i>Conferire materiali accesi o non completamente spenti</i>	<i>50,00</i>	<i>600,00</i>
<i>m</i>	<i>Mancata pulizia posteggi pubblici servizi</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>n</i>	<i>Mancata pulizia presso aree di spettacoli viaggianti e luna park</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>o</i>	<i>Pulizia e cura aree scoperte private</i>	<i>25,00</i>	<i>300,00</i>
<i>p</i>	<i>Lancio di volantini dai veicoli</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>q</i>	<i>Mancata pulizia delle aree utilizzate per carico e scarico</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>r</i>	<i>Mancata pulizia dei cantieri edili o simili</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>s</i>	<i>Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci e delle ordinanze sindacali e dirigenziali di carattere igienico-sanitario e ambientale di competenza comunale</i>	<i>25,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>t</i>	<i>Mancata pulizia delle deiezioni solide degli animali domestici</i>	<i>50,00</i>	<i>600,00</i>
<i>u</i>	<i>Abbandono di rifiuti di qualsiasi genere in aree non autorizzate</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>

- Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, inoltre, i dipendenti comunali di ruolo – Cat. C (Istruttore Tecnico e/o Amministrativo), e D (Funzionario Tecnico e/o Amministrativo) ai quali l'A.C. ha conferito la nomina di Ispettore Ambientale, le cui competenze dovranno essere ricondotte alle seguenti mansioni di riferimento:

- b) **Informazione ai cittadini e alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero;**
- c) **Prevenzione e tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore;**
- d) **Controllo del regolare conferimento dei rifiuti, in conformità alle vigenti normative di legge e regolamenti ed all'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti;**
- e) **Vigilanza e controllo sul rispetto del Regolamento Comunale di Gestione dei rifiuti, di cui all'art 21 del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 così come confermato dall'art 198, Parte 4° - Titolo 1° - Capo 2° del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in Materia Ambientale", di recente approvazione;**

- f) **Accertamento delle violazioni alle disposizioni del D.Lgs n. 22/97, così come confermato dal D.Lgs n. 152/06 e del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti e conseguente sanzionamento;**
- g) **Potere di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, nonché di comminare sanzioni per le violazioni che si verificano sul territorio comunale;**
- h) **Vigilanza e controllo sulla tutela dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la r.d. ecc.);**
- i) **Controllo, vigilanza e accertamento relativamente alle materie di igiene e sanità pubblica;**

- Per l'applicazione delle sanzioni amministrative del presente Regolamento si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sez I e II della L. n. 689 del 24/11/1981;

- Entro il termine di gg. 60 dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta (pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per le violazioni commesse o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione, pari al doppio del predetto importo minimo, oltre alle spese del procedimento), mediante versamento sul c/c, postale n. _____ intestato al Comune di Lecce o Bonifico Bancario alla BNL Tesoreria Comunale;

- Entro 30 gg. dalla data di contestazione, o di notifica della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti all'autorità competente e possono richiedere di essere sentiti personalmente, rinunciando alla facoltà di oblazione mediante pagamento in misura ridotta;

ART. 81

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo N. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 82

VALIDITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (c.d. Decreto Ronchi)

Decreto legislativo n.267/2000

Decreto legislativo n.285/92

Legge n.689 24/11/81

Legge n.122 05/02/95

INFORMAZIONI

accertatori ecologici e servizio gestione rifiuti

DITTA _____

Numero verde 800/ _____

da lun. a ven. dalle

E.mail: info@ _____ .it

Internet: <http://www.comune.lecce.it/>

Presentazione di scritti difensivi e richiesta audizione, modalità di pagamento, ordinanze ingiunzioni e ricorsi

UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - Comune di Lecce Viale Rossini, 110

tel. 0832/34 _____ - fax 0832/34 _____

e-mail: sanzioni@comune.lecce.it

orario: lun. mer. e ven. dalle

martedì pomeriggio e giovedì mattina: **esclusivamente previo appuntamento**